

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)
3 dicembre 2009

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Atto n. 145.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento i relatori avevano formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Roberto CASSINELLI (Pdl), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Berardi, riformula la proposta di parere, sulla base delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso della seduta di ieri (*vedi allegato 2*), illustrando quindi le parti modificate della proposta stessa.

Alberto FLUVI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere, come riformulata dai relatori.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Atto n. 145).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Atto n. 145); evidenziato come, in ottemperanza al principio di delega di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *a*), della legge n. 88 del 2009, siano escluse, tra l'altro, dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della predetta direttiva 2007/36/CE le società cooperative; rilevato come il termine per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE sia scaduto il 3 agosto 2009, e come la Commissione europea ha già dato avvio in merito ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia; considerati i rilievi espressi sul testo dello schema di decreto legislativo dalla Commissione Bilancio per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario, esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 81 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche i corrispettivi dovuti dagli emittenti agli intermediari per le comunicazioni previste dal nuovo articolo 83-*sexies* del TUF siano soggetti ad approvazione della CONSOB e della Banca d'Italia;

b) con riferimento al nuovo articolo 83-*sexies* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in materia di diritto d'intervento in assemblea e di esercizio del diritto di voto, si rileva come, dal combinato disposto dei commi 2 e 4 del predetto articolo 83-*sexies*, la comunicazione circa la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea dell'azionista effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, dovrà pervenire all'emittente entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la predetta data di assemblea, e come ciò potrebbe comportare alcune difficoltà per gli intermediari stessi, i quali disporranno di tempi piuttosto ristretti per lo svolgimento delle relative operazioni: valuti pertanto il Governo l'opportunità di rivedere alcuni aspetti della disposizione, in particolare di ampliare fino a non meno di 10 giorni il termine di cinque giorni previsto dal predetto comma 2 del nuovo articolo 83-*sexies*;

c) con riferimento al nuovo articolo 83-*novies* del TUF, anch'esso introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare le lettere b) e c) del comma 1, nel senso di prevedere che le certificazioni di cui all'articolo 83-*quinqies*, comma 3, e le comunicazioni di cui all'articolo 83-*sexies* siano rilasciate o effettuate dall'intermediario anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, salvo che l'interessato stesso non si esprima in senso contrario; valuti inoltre il Governo l'opportunità di integrare la lettera g) del comma 1, nel senso di regolare l'ipotesi in cui i vincoli sugli strumenti finanziari di cui al nuovo articolo 83-*octies* del TUF siano registrati da un intermediario diverso da quello che ha il rapporto con l'emittente, prevedendo a tal fine che il primo comunichi al secondo le informazioni necessarie per segnalare all'emittente la presenza dei predetti vincoli;

d) con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo se la previsione di cui al comma 1 del predetto articolo, che consente alle società quotate di chiedere agli intermediari i dati identificativi degli azionisti, trovi corrispondenza nella direttiva 2007/36/CE;

e) sempre con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, valuti il Governo se le previsioni in esso contenute, potendo costituire uno strumento utilizzabile in funzione difensiva contro eventuali scalate ostili nei confronti della società, rischino di introdurre o accrescere la disparità di trattamento tra gli azionisti di controllo e quelli di minoranza, anche in considerazione del fatto che il comma 3 del medesimo articolo 83-*duodecies*, il

quale consente anche ad una minoranza qualificata di chiedere i dati identificativi degli azionisti, prevede che, in tal caso, i relativi oneri siano accollati in capo ai soggetti richiedenti; valuti inoltre il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 1 dell'articolo, che la richiesta dei dati identificativi degli azionisti da parte della società non sia subordinata alla sussistenza di una previsione statutaria in tal senso;

f) ancora con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies*, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 1, che la possibilità di chiedere i dati identificativi degli azionisti sia estesa anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, nonché di ampliare, al comma 2, il termine entro il quale la segnalazione dei dati deve pervenire all'emittente;

g) con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, valuti il Governo se sia opportuno che, nel comunicato in cui le società danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione degli azionisti ai sensi del medesimo articolo 83-*duodecies*, le società siano anche tenute a renderne note le motivazioni;

h) con riferimento al nuovo articolo 125-*bis* del TUF, in materia di avviso di convocazione dell'assemblea sociale, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, il quale prevede termini diversificati relativamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, valuti il Governo l'opportunità di semplificare le procedure di convocazione dell'assemblea medesima, unificando tali diversi termini in un termine unico non inferiore a 40 giorni;

i) con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 125-*ter* del TUF, in materia di relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea sociale, anch'esso introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, valuti il Governo se sia opportuno mantenere la contestualità tra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la messa a disposizione del pubblico della relazione sulle materie all'ordine del giorno;

l) con riferimento al nuovo articolo 127-*quater* del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto, il quale consente di prevedere l'attribuzione di un dividendo maggiorato agli azionisti che detengano continuativamente le azioni per un periodo non inferiore ad un anno, valuti il Governo se la materia rientri nell'ambito della delega legislativa conferita al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, e se sia pertanto opportuno, sotto questo profilo, mantenere tale disposizione nell'ambito dello schema di decreto legislativo;

m) sempre con riferimento al nuovo articolo 127-*quater* del TUF, valuti il Governo, in primo luogo, se l'attribuzione di una quota maggiorata di dividendi a taluni azionisti non rischi di ridurre, conseguentemente, la quota di partecipazione agli utili degli altri azionisti, i quali, tra l'altro, non sarebbero posti a conoscenza dell'entità di tale riduzione, atteso che non sembra possibile determinare in anticipo l'ammontare del dividendo base e che il numero dei soggetti che godranno di tale maggiorazione sarà noto solo al momento del pagamento dei dividendi stessi; valuti inoltre il Governo, in secondo luogo, se, contrariamente a quanto indicato dal comma 5 dell'articolo 127-*quater*, il riconoscimento di un diverso ammontare di dividendo non determini la creazione di una categoria speciale di

azioni; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che la maggiorazione del dividendo possa essere attribuita anche agli azionisti non di controllo che possiedano una quota superiore al 2 per cento del capitale della società, limitatamente alla quota di partecipazione fino al 2 per cento;

n) con riferimento alle modifiche alle disposizioni del TUF in materia di sollecitazione di deleghe di voto, recate dall'articolo 3, commi da 11 a 17, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di mantenere la previsione, di cui all'attuale articolo 139 del TUF, abrogato dall'articolo 3, comma 14, dello schema di decreto, la quale impone al promotore della sollecitazione di deleghe di possedere un ammontare minimo di azioni, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza dello strumento delle deleghe e di limitare la possibilità di abusi;

o) con riferimento alla disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto da parte di associazioni di azionisti, valuti il Governo l'opportunità di mantenere in vigore il comma 3 dell'articolo 137 del TUF, abrogato dal comma 12 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale consente agli statuti delle società di facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti, nonché di mantenere in vigore l'articolo 141 del TUF, recante il riconoscimento legislativo delle predette associazioni di azionisti, abrogato dal comma 14 dell'articolo 3 dello schema, in considerazione della funzione positiva svolta dalle richiamate associazioni, soprattutto a tutela dei piccoli azionisti;

p) con riferimento al comma 18 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale inserisce un nuovo comma *1-bis* nell'articolo 147-*ter* del TUF, valuti il Governo di uniformare il termine per il deposito delle liste previsto dal nuovo comma *1-bis* con i termini di pubblicazione dell'avviso di pubblicazione dell'assemblea, prevedendo che la data alla quale si fa riferimento per determinare la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste sia precedente a quella di deposito delle liste stesse;

q) con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale inserisce un nuovo comma *1-bis* nell'articolo 4 del decreto-legge n. 332 del 1994, al fine di estendere anche alle società pubbliche privatizzate con azioni quotate le disposizioni relative all'elezione degli organi di amministrazione e controllo, di cui agli articoli 147-*ter* e 148 del TUF, come modificati dal medesimo schema di decreto, valuti il Governo se tale estensione sia sufficiente a realizzare un'adeguata omogeneizzazione della disciplina in materia applicabile alle predette società privatizzate con quella generale;

r) con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: «né minori entrate», al fine di armonizzare la clausola di invarianza finanziaria recata dalla disposizione con i criteri redazionali vigenti in materia.